

pensione e il suo limite. Dissi nella discussione generale che lo stipendio, gradatamente aumentandosi, essendo la misura del valore produttivo dell'opera dell'impiegato in ragione composta dell'abilità dell'impiegato e della durata, lo stipendio deve essere il limite ultimo della pensione. Respinsi quindi il limite dei quattro quinti, poi il limite del limite nelle lire 8000.

Riguardo a questo limite delle lire 8000, devo ripetere alla Commissione le lodi perchè sopprime l'articolo 38. Il che è già argomento in mio favore.

Ora devo aggiungere fra gli altri un altro inconveniente che ne deriverebbe se fosse mantenuto il limite delle lire 8000.

Vi sono degl'impiegati che, compiuto, per esempio, in Lombardia il servizio quarantenne, chiesero ed ottennero il collocamento a riposo colla pensione pari allo stipendio. Sono altri che avendo pur compiuto il servizio quarantenne e perfezionato il diritto alla pensione, preferirono, invece di chiedere il collocamento a riposo, di rimanere al loro posto continuando a prestar l'opera loro utilissima allo Stato. Qual è la differenza fra questi impiegati?

I primi, facendo nulla, pesano doppiamente sul bilancio dello Stato per lo stipendio dato ad essi come pensione e per l'altro stipendio dovuto a chi occupò il loro posto. I secondi costano allo Stato soltanto uno stipendio che è il compenso dovuto alle loro fatiche; fecero e fanno di più, producono una rilevante economia all'erario che per cagione del loro patriottismo paga un solo stipendio invece di due.

Ora i primi hanno una lauta pensione nell'ozio. Qual è il vantaggio dei secondi? Nessuno; sono nel danno di veder scemata la loro pensione dal limite delle lire 8000. Ciò è ingiusto.

Mi spiego meglio. I presidenti dei tribunali di Bergamo, di Como, di Cremona che compierono il loro servizio quarantenne, fruiscono della pensione in 4000 fiorini. Il primo presidente del tribunale d'appello di Milano, sebbene con quarant'anni di servizio, quando era presidente del tribunale provinciale di Brescia invece di farsi pensionare al 1° luglio 1862, epoca del nuovo ordinamento giudiziario in Lombardia, accettò il posto attuale con fiorini 4000. Ora ha quarantatre anni di servizio; in tre anni risparmiò al Governo lire 30,000 e ne risparmierà ancora. Per ricompensa egli avrà la pensione non di 10, ma di 8 mila lire. La avranno di 10,000 quei suoi colleghi che chiesero il riposo, non lui che prestò utilissimo lavoro allo Stato.

Anche per queste considerazioni, oltre le altre esposte nella discussione generale, non ammetto il limite delle 8000 lire. Ora riconoscendo che l'emendamento Massarani è quello che più si avvicina a questo ed ai due successivi miei, li ritiro, dichiarando di associarmi all'emendamento dell'onorevole deputato Massarani: ciò anche coll'intendimento di abbreviare la discussione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole deputato Bellazzi avendo ritirato il suo emendamento...

**BELLAZZI.** Ritiro anche i due seguenti, cioè quello all'articolo 18 della Commissione (17 del Ministero) e quello all'articolo 19 della Commissione (18 del Ministero) che si accostano all'emendamento Massarani.

**PRESIDENTE.** Resterebbe ora l'emendamento Mosca: « sopprimere le parole in fine dell'alinea: *Senza che si possa però eccedere le lire 8000.* »

**MACCHI.** Io vorrei parlare contro l'emendamento Mosca; non lo faccio se nessuno parla in favore.

**MASSARANI.** Io credo che prima di discutere altri emendamenti converrebbe che venisse dalla Camera discusso quello che io ebbi l'onore di proporre all'articolo 18 del progetto della Commissione, avvegnachè il mio emendamento implichi una modificazione al primo alinea, laddove quello presentato dall'onorevole deputato Mosca importa una modificazione al secondo.

Credo che l'ordine naturale delle materie consigli di premettere la discussione del mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Allora darò la parola al deputato Massarani per isvolgere il suo emendamento.

**MASSARANI.** L'emendamento da me proposto all'articolo 18 ha per iscopo di sopprimere l'inciso il quale stabilisce che nessuna pensione possa eccedere i quattro quinti della media degli stipendi, calcolata a termini degli articoli precedenti.

Io credo che questa locuzione per una parte...

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Permetta; il suo emendamento si riferisce all'articolo 18 e non al 17 che si sta ora discutendo.

**MASSARANI.** Mi perdoni; parmi che il deputato Macchi avesse la parola per combattere un emendamento all'articolo 18; perciò dissi che mi sembrava opportuno di far precedere il mio.

**PRESIDENTE.** Allora gli riservo la parola all'articolo 18.

Il deputato Bellazzi ritira dunque il suo emendamento sopra l'articolo 17.

**BELLAZZI.** Lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Allora non rimane nessun emendamento all'articolo 17.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Siamo ora all'articolo 18:

« Le pensioni non potranno essere inferiori a lire 150, nè eccedere i quattro quinti della media degli stipendi, calcolata a termini degli articoli precedenti. Le frazioni di lire si trascurano nel computo finale.

« L'impiegato che abbia quarant'anni di servizio avrà diritto ad una pensione eguale ai quattro quinti della media degli stipendi, senza però che si possa eccedere le lire 8000. »

Resterebbe l'emendamento del deputato Mosca così concepito:

« Sopprimere le parole: *senza che si possa però eccedere le lire 8000.* »